

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2978 del 13/06/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ANCESCHI F.LLI S.N.C. DI ANCESCHI GIOVANNI E CARLO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA SANTI N. 39
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3042 del 11/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno tredici GIUGNO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA ANCESCHI F.LLI S.N.C. DI ANCESCHI GIOVANNI E CARLO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA SANTI N. 39

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del 9/5/2016 n. 1365 con la quale è stata ha adottata l'A.U.A. richiesta dalla Ditta ANCESCHI F.LLI S.N.C. DI ANCESCHI GIOVANNI E CARLO per l'attività di "essiccazione cereali" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) con Provv. Unico del n. 4267 del 23/5/2016. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006, di acque reflue industriali;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;

VISTE:

- l'istanza della ditta ANCESCHI F.LLI S.N.C. DI ANCESCHI GIOVANNI E CARLO, trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota n. 1902 del 13.2.2018 (prot. Arpae n. 2271 di pari data) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguente alla modifica sostanziale dello stabilimento richiedendo i seguenti titoli:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica dello stabilimento;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006, di acque reflue industriali rispetto alla quale viene dichiarato che trattasi di proseguimento senza modifica;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
- la nota n. 3747 del 21.3.2018 (prot. Arpae n. 4708 di pari data) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa dell'Azienda;
- la nota integrativa pervenuta direttamente dalla ditta ed acquisita al prot. Arpae n. 7526 del 10.5.2018;

PRESO ATTO che:

- la richiesta è relativa alla realizzazione di tre nuove emissioni: E9 derivante dalla pulitura dei semi ed E10 ed E11 sfiati dei silos di stoccaggio cereali, dichiarati del tutto simili a quelli già autorizzati;
- il quantitativo massimo annuo lavorato, così come riportato nell'AUA vigente, non è oggetto di modifica, ed ammonta complessivamente a 15000 t/anno di mais e di 100 t/anno di soia. Per il frumento (max 12000 t/anno) è previsto il solo stoccaggio;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole espresso dal Comune di Monticelli d'Ongina con nota n. 1874 del 16.2.2018 (prot.

Arpae n. 2604 del 19.2.2018), relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

- parere favorevole espresso dal Comune di Monticelli d'Ongina con nota n. 3675 del 6.4.2018 (prot. Arpae n. 5631 del 6.4.2018), relativamente alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale dell'ARPAE con nota n. 8076 del 18.5.2018;
- parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza formulato con nota n. 52081 del 24.5.2018 (prot. Arpae n. 8514 del 28.5.2018);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D.Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in parola;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ANCESCHI F.LLI S.N.C. DI ANCESCHI GIOVANNI E CARLO** (C. FISC. 00356900332) per l'attività di "essiccazione cereali" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Via Santi n. 39 (che è anche sede legale) a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ESSICCAZIONE CEREALI

Portata massima	70500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	21 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	100 mg/Nm ³
le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

EMISSIONE N. E2 SILO STOCCAGGIO CEREALI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	17,55 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SILO STOCCAGGIO CEREALI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	17,55 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 SILO STOCCAGGIO CEREALI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	17,55 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 SILO STOCCAGGIO CEREALI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 SILO STOCCAGGIO CEREALI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 FILTRO RACCOLTA POLVERI

Portata massima	7100 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8a ESSICCAZIONE CEREALI

Portata massima	40000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	21,9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8b ESSICCAZIONE CEREALI

Portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	90	gg/anno
Altezza minima	21,9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8c ESSICCAZIONE CEREALI

Portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	90	gg/anno
Altezza minima	21,9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8d ESSICCAZIONE CEREALI

Portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	90	gg/anno
Altezza minima	21,9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 PULITURA SEME

Portata massima	16800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	90	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 SILO STOCCAGGIO CEREALI

Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	90	gg/anno
Altezza minima	18	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 SILO STOCCAGGIO CEREALI

Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	90	gg/anno
Altezza minima	18	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³

- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
- fermo restando il rispetto dei limiti di materiale particolare stabilito per E2, E3, E4, E5, E6, E10 ed E11 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni;
- fermo restando il rispetto dei limiti di ossidi di azoto e di zolfo alle emissioni E8a, E8b, E8c ed E8d, il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;

- d) il gasolio utilizzato nell'essiccatoio deve essere conforme a quanto stabilito dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e le caratteristiche del medesimo come documentate dal fornitore devono essere tenute a disposizione degli organi di controllo;
- e) il "nuovo essiccatoio" (emissioni E8a, E8b, E8c ed E8d) deve essere dotato di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare (come indicato come punto 14 nelle integrazioni trasmesse dal SUAP con nota 30.11.2015) munito di apposito pressostato differenziale per il controllo dell'efficienza del medesimo;
- f) i camini di emissione E7 ed E9 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- g) il "nuovo essiccatoio" (E8 a,b,c,d) deve essere dotato di prese di misura posizionate in accordo con la specifica tecnica allegata alle integrazioni inoltrate dal SUAP con nota del 30.11.2015 e relativa alle misure eseguite su analogo impianto, raggiungibile in sicurezza secondo quanto previsto dalla Normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- h) il camino E1, proveniente dall'essiccatoio esistente, deve essere dotato di prese di misura raggiungibile in sicurezza, secondo quanto previsto dalla Normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- i) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle portate o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del materiale particellare;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- j) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- k) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- l) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- m) sul registro dei monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore devono essere annotati gli interventi di manutenzione alla serranda antipolvere dell'essiccatoio esistente (emissione E1) ed alle serrande antipolvere ed al filtro del nuovo essiccatoio (emissioni E8a, E8b, E8c ed E8d);
- n) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti generanti le emissioni E9, E10 ed E11 è fissato a d un mese dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- o) il termine ultimo di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E9, E10 ed E11 è fissato a due mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- p) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E9 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- q) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto dei limiti previsti alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. Tali limiti sono da rispettarsi nel pozzetto di prelievo fiscale;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/oli dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - d) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dello stesso impianto di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Monticelli d'Ongina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed all'Arpa, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Monticelli d'Ongina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che:
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) sulla base del presente atto – sostituisce, a far tempo dalla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.